

REGIONE PIEMONTE BU14 08/04/2021

Comune di Valdilana

Variante Parziale n.9 (VP9) al P.R.G.I. vigente nell'estinto Comune di Mosso, ai sensi dell'art. 17 L.R.56/77. APPROVAZIONE.

Allegato

Assiste altresì alla seduta, nel contesto dello stesso collegamento audio-video, l'infrascritto Segretario Comunale FARANA Dott. Bartolomeo che provvede alla redazione del presente verbale e che, preliminarmente, ha accertato l'identità dei partecipanti tramite riconoscimento video-facciale.

Si dà atto che, ai sensi del punto 2, lett. e), della disciplina di cui al Decreto del Presidente del Consiglio Comunale dianzi citato, le sedute a distanza del Consiglio, in via convenzionale, si considerano sempre tenute nella sede istituzionale del Comune.

Ciò posto, il sig. MIRABILE Lorenzo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e, riconoscendola la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL SINDACO

Premesso:

- che l'estinto Comune di Mosso è dotato di un P.R.G.I. approvato dalla Regione, oggetto di una prima Variante approvata con D.G.R. n° 51-4830/95 e di una seconda Variante approvata con D.G.R. n° 3-3121/01;
- che con D.G.R. n° 38-7097/07 è stata approvata dalla Regione la Variante Strutturale di adeguamento idrogeologico e dei parametri edilizi ed urbanistici;
- che con deliberazione consiliare n. 43 del 26/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm. e ii., è stata adottata la Variante Parziale n. 9 al P.R.G.I. vigente contenuta nel Fascicolo Tecnico illustrativo al quale erano allegati i seguenti elaborati:
 - **Elaborato PR.b** **Norme di Attuazione**
 - **Elaborato PR.4** **Vincoli Idrogeologici**
- che la Variante Parziale N. 9 non è da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica;
- che la succitata Deliberazione è stata trasmessa alla Provincia di Biella Settore Pianificazione Territoriale con nota prot. 22913 del 17/12/2020 per il pronunciamento di competenza, ed ai soggetti competenti che avevano espresso il proprio contributo tecnico in ordine al procedimento di Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante n. 9;
- che la Provincia di Biella Settore Pianificazione Territoriale con nota ns. prot. 1321 del 25/01/2021 (allegata alla presente Deliberazione) ha pronunciato la compatibilità della Variante;
- che dell'avvenuta adozione è stata data notizia mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune di Valdilana dal 17/12/2020 al 16/01/2021;
- che non sono pervenute osservazioni e proposte di sorta, da parte di chiunque ne avesse interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi;

Considerato pertanto che, ai sensi dell'art. 17 commi 5 e 7 della L.R. 56/77 e ss. mm. e ii. ed in osservanza della procedura di cui alla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56"; (*Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in sequenza"*) necessita approvare definitivamente la Variante Parziale N. 9 al P.R.G.I. vigente i cui contenuti sono specificati e descritti nei relativi elaborati:

Atteso :

- che al suddetto Fascicolo sono allegati gli elaborati di Piano modificati sulla base del Progetto Definitivo della presente Variante Parziale e più precisamente:
Elaborato PR.b **Norme di Attuazione**

Elaborato PR.4 Vincoli Idrogeologici

opportunamente aggiornati ed allegati alla presente quale parte sostanziale integrante;

- che la Variante recepisce il parere espresso dalla Provincia di Biella Settore Pianificazione Territoriale con nota ns. prot.1321 del 25/01/2021;

Considerato che le modifiche che si intendono apportare al P.R.G.I., contenute nei suddetti elaborati, rientrano nei limiti quantitativi ammessi per essere considerate nel loro insieme variante parziale, in quanto:

- non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;
- non incidono sulla struttura generale dei vincoli.
- vengono riunite nella Variante parziale n. 9, soggetta quindi alle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e ss.mm ii.

Atteso che:

- gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
- per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- che la dotazione di standard in rapporto alla capacità insediativa residenziale del P.R.G.I. vigente risulta essere illustrata nel seguente prospetto:

Atteso che la dotazione di standard in rapporto alla capacità insediativa residenziale del P.R.G.I. vigente risulta essere illustrata nel seguente prospetto:

VERIFICA STANDARD E CAPACITA' INSEDIATIVA

PRGI vigente (al netto degli stralci di cui alla Variante Strutturale)

Cirt: 4.156 abitanti - Aree S.P.= m² 104.790

Cirt: 4.156 abitanti x 0,5 m²/ab. = m² 2.078 (limite di variazione in + o in -)

Cirt: 4.156 abitanti x 25 m²/ab. = m² 103.900

Situazione aggiornata alla Variante Parziale n° 8

Aree S.P. = m² 102.873 (riduzione complessiva pari a m² 1.917).

**Situazione aggiornata alla presente Variante Parziale
Non viene modificata la CIRT e la dotazione delle aree SP**

AREE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

PRG VIGENTE: aree artigianali-industriali = m² 33.860
aree terziarie = non presenti

Situazione aggiornata alla Variante Parziale 8

aree artigianali-industriali = m² 33.060

aree terziarie = non presenti

Situazione aggiornata alla presente Proposta di Variante Parziale: invariata

Richiamata la Legge Regionale 56/77 e ss.mm.ii., art. 17;

Richiamata altresì la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 5.8.1998, n.12/PET;

Vista la D.G.R. 09/06/2008 n. 12-8931.

Ritenuto necessario adottare la variante sopra descritta al fine di meglio disciplinare e razionalizzare gli interventi sul territorio, come da indicazioni contenute nella sottostante proposta di deliberazione.

Visto che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., non necessitando nel caso di specie il parere contabile previsto dalla stessa norma, nonché il parere di conformità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 52, comma 1, dello Statuto Comunale.

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., e in particolare l'art. 42, comma 2, lett. b).

PROPONE

- 1) di approvare ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 56/77 la Variante Parziale N. 9 al P.R.G.I. vigente i cui contenuti sono specificati e descritti nel "Fascicolo Tecnico Illustrativo – Progetto Definitivo" allegato alla presente quale parte sostanziale integrante, costituita dagli elaborati elencati in premessa; redatto dal Tecnico incaricato Arch. Giulio Carta con Studio in Biella (BI) via Trieste 11, in conformità alle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, nel quale sono specificate le modifiche parziali apportate al P.R.G.I. vigente ed al quale sono allegati gli elaborati di Piano modificati sulla base del Progetto definitivo della presente Variante Parziale e più precisamente:
 - **Elaborato PR.b** **Norme di Attuazione**
 - **Elaborato PR.4** **Vincoli Idrogeologici**

- 2) di dare atto che la Variante recepisce il parere espresso dalla Provincia di Biella Settore Pianificazione Territoriale con nota ns. prot. 1321 del 25/01/2021 (allegata alla presente Deliberazione) con la quale ha pronunciato la compatibilità della Variante al P.R.G.I. vigente

- 3) di dare atto che le varianti contenute nel suddetto fascicolo:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi

alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
 - i) non incidono sulla struttura generale dei vincoli;
 - j) vengono riunite nella Variante n° 9 considerata Parziale, soggetta quindi alle procedure di cui al 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss. mm. ed ii.;
 - k) sono conformi, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni.
- 4) di dare atto che la dotazione di standard in rapporto alla capacità insediativa residenziale del P.R.G.I. vigente risulta essere illustrata nel seguente prospetto:

VERIFICA STANDARD E CAPACITA' INSEDIATIVA

PRGI vigente (al netto degli stralci di cui alla Variante Strutturale)

Cirt: 4.156 abitanti - Aree S.P. = m² 104.790

Cirt: 4.156 abitanti x 0,5 m²/ab. = m² 2.078 (limite di variazione in + o in -)

Cirt: 4.156 abitanti x 25 m²/ab. = m² 103.900

Situazione aggiornata alla Variante Parziale n° 8

Aree S.P. = m² 102.873 (riduzione complessiva pari a m² 1.917).

**Situazione aggiornata alla presente Variante Parziale
Non viene modificata la CIRT e la dotazione delle aree SP**

AREE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

PRG VIGENTE: aree artigianali-industriali = m² 33.860

aree terziarie = non presenti

Situazione aggiornata alla Variante Parziale 8

aree artigianali-industriali = m² 33.060

aree terziarie = non presenti

Situazione aggiornata alla presente Proposta di Variante Parziale: invariata

- 5) di dare atto che la variante parziale non modifica l'impianto strutturale del P.R.G.I. vigente e che la stessa è di rilevanza esclusivamente comunale e compatibile con i piani sovracomunali;
- 6) di dare atto che la variante contenuta nel suddetto fascicolo VP9 non è soggetta a Verifica Preventiva di Assoggettabilità al Processo di Valutazione Ambientale Strategica;
- 7) di dare altresì atto che la variante sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
- 8) di dare altresì atto che la presente deliberazione corredata di tutti gli allegati, sarà trasmessa alla Provincia di Biella ed alla Regione Piemonte;
- 9) di dare atto che gli allegati citati nella presente deliberazione sono depositati presso il Servizio Urbanistica – Edilizia Privata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco introdotta dal Presidente del Consiglio Comunale.

Visto che la medesima proposta è corredata con il parere tecnico favorevole reso dal Responsabile del Servizio Urbanistica–Edilizia Privata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.lgs n.

267/2000 e s.m.i., non necessitando nel caso di specie il parere contabile previsto dalla stessa norma, nonché con il parere di conformità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 52, comma 1, dello Statuto Comunale.

Sentito l'intervento esplicativo del Vicesindaco Cristina Sasso.

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 5 (i Consiglieri Alessio Maggia, Fulvio Chilò, Roberto Costella, Giuseppe Zorzan ed Erika Verzoletto), resi per appello nominale.

DELIBERA

Di accogliere ed approvare la proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco.

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con votazione separata dal seguente esito: voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 5 (i Consiglieri Alessio Maggia, Fulvio Chilò, Roberto Costella, Giuseppe Zorzan ed Erika Verzoletto), resi per appello nominale, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Ultimata la trattazione del presente punto e non essendovene di altri iscritti all'ordine del giorno della presente adunanza, il Presidente dichiara sciolti i lavori del Consiglio Comunale.

Sono le ore 20:43.

Si dà atto che la versione integrale degli interventi a cui fa riferimento il presente verbale è conservata agli atti del Comune mediante registrazione magnetica a cura della Segreteria Comunale e che tale registrazione è a disposizione dei singoli Consiglieri Comunali e di chiunque vi abbia interesse.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Firmato digitalmente
MIRABILE Lorenzo

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
FARANA Dott. Bartolomeo
